### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO IVº SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CFA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 100/CFA- RIUNIONE DEL 12 APRILE 2018

#### I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza — Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Dott. Antonino Tumbiolo — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

- I. RICORSO DELLA SOCIETA' DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)
- 2. RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 DA INTENDERSI ESTESA ANCHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ATTRAVERSO LA SOCIETÀ DOA MANAGEMENT SRL INFLITTA AL RECLAMANTE (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

In data 28.2.2018 il dr. Antonio Ottaiano, (procuratore sportivo) e la società DOA Management srl, (società tramite la quale il primo operava) adivano, pur se con atti introduttivi non formalmente ineccepibili, la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Procuratori Sportivi resa in data 15.1.2018, pubblicata nel Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018, che aveva ritenuto lo stesso dr. Ottaiano responsabile di grave violazione dei doveri di lealtà correttezza e trasparenza che regolano i rapporti tra rappresentante e rappresentato, infliggendogli la sanzione della sospensione dal Registro (dei procuratori sportivi) per mesi 4 (quattro), da intendersi estesa anche all'esercizio dell'attività attraverso la società DOA Management srl.

La vicenda processuale, oggi all'esame della Corte, trova origine nell'esposto inviato dal calciatore Roberto Insigne alla Commissione Procuratori Sportivi, con il quale egli chiedeva di accertare l'invalidità e l'inefficacia del contratto di rappresentanza da lui sottoscritto in favore del dr.. Antonio Ottaiano e della Doa Management Srl, di cui quest'ultimo era amministratore e socio, depositato presso la Commissione in data 10.7.2017 e recante come data di sottoscrizione quella del 12.6.2017, in quanto il sig. Insigne sosteneva di aver apposto la sua firma in data 11.1.2017 e non il 12.6. 2017.

Conseguentemente, egli richiedeva la rimozione del contratto dal relativo Registro tenuto dalla FIGC, in quanto invalido, inefficace e non conforme alle norme del regolamento per servizi di Procuratore Sportivo e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ritenute di giustizia,

Il dr. Ottaiano contestava le circostanze, ribadendo l'autenticità e la legittimità del contratto del 12.6.2017.

Durante la fase istruttoria, dagli accertamenti delegati alla Procura Federale, risultava confermato, anche dallo stesso dr. Ottaiano, che egli aveva inviato al sig. Insigne una bozza non corrispondente a quella depositata, utilizzando le prime due pagine del contratto depositato, prive dell'indicazione della rinuncia agli emolumenti previsti nei precedenti contratti ed alterando la data di formazione del contratto stesso.

Il dr. Ottaiano giustificava tale comportamento sostenendo che, avendo il calciatore manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale, la contraffazione della data di

sottoscrizione costituiva uno stratagemma per rassicurare il calciatore sulla chiusura anticipata del rapporto dal Giugno al Febbraio 2019; circostanza questa che avrebbe permesso, secondo l'Ottaiano, al nuovo procuratore di operare già nella finestra di mercato estiva.

La Commissione Procuratori Sportivi all'esito dell'istruttoria e dell'udienza dibattimentale, dopo aver dichiarato la propria incompetenza in ordine alla validità ed inefficacia del contratto, infliggeva, ai sensi dell'art. 9.2 Reg., al sig Antonio Ottaiano la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) dal Registro dei Procuratori Sportivi tenuto dalla FIGC, estendendola anche alla Doa Management S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ritenendo che costituisca una grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e trasparenza che regolano i rapporti tra rappresentante e rappresentato, la circostanza che un Procuratore invii al proprio assistito una copia artefatta e parziale del contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi.

Avverso tale decisione, come detto, hanno avanzato reclamo sia il dr. Ottaiano che la Doa Management S.r.l., mentre ha presentato controdeduzioni il sig. Roberto Insigne.

All'udienza odierna sono intervenuti l'avv. Vicedomini per il dr. Ottaiano, l'avv.to lengo per la DOA Management srl e gli avv.ti Rigo e Diana per il sig. Insigne, i quali hanno illustrato le rispettive memorie ed in particolare l'avv. Diana ha precisato che con l'uso del termine contraffazione intendeva riferirsi al cambio della data nel documento inviato all'Insigne.

Motivi della decisione

La Corte, preliminarmente, procede all'esame delle eccezioni di inammissibilità per omessa notifica a parte essenziale del procedimento e per tardività dei reclami, sollevate dal sig. Insigne. Entrambe le eccezioni non sono fondate e devono essere disattese.

La prima perchè in mancanza di esplicita previsione normativa la Commissione Procuratori Sportivi non può essere considerata parte nel presente giudizio, in quanto organo giudicante nel precedente grado di giudizio; né a conclusioni diverse può portare la particolarità del procedimento innanzi ad essa, che prevede che l'attività inquirente e requirente venga svolta all'interno della Commissione stessa.

La seconda perchè il richiamato art. 2 comma 6 del C.G.S. del CONI, rinvia ai principi ed alle norme generali del processo civile solo per quanto non disciplinato.

Orbene, nel caso di specie la fattispecie è disciplinata dagli artt. 33, 37 e 38 CGS FIGC, che prevedono una disciplina organica e completa per i reclami alla Corte Federale di Appello e ciò senza tenere conto della dubbia qualificazione di parte alla quale deve essere inviato il reclamo, data all'Insigne.

Successivamente, il Collegio ha esaminato le argomentazioni difensive del dr. Ottaiano e della DOA Management srl, rilevando che non è ravvisabile nella decisione emessa dalla Commissione Procuratori Sportivi, il vizio di ultrapetizione, non potendosi considerare il sig. Insigne, come parte in senso tecnico, né la sua richiesta come limite alla potestà giurisdizionale della Commissione stessa, alla quale compete un'ampia iniziativa d'ufficio; e ciò senza tener conto del fatto che, comunque il sig. Insigne aveva chiesto l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ritenute di giustizia.

Quanto alla supposta carenza di legittimazione passiva della DOA Management S.r.l., sia sufficiente rilevare che a tale società stata data rituale comunicazione del procedimento disciplinare, a mezzo pec indirizzata a doamanagement@arubapec.it in data 7.12.2017.

Passando alla trattazione del merito, la Corte preso atto che dalle indagini svolte, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni degli interessati è risultata in maniera inequivocabile la responsabilità del dr. Ottaiano, in ordine alle violazioni ascrittegli, che, in ogni caso costituiscono violazione dell'art. 9.1. del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, ritiene di confermare da decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società Doa Management S.r.I. e dal sig. Ottaiano Antonio.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

#### III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. RUGGERI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 010/PS del 27.2.2018)

Con istanza avanzata il 13.12.2017 il sig. Ruggeri Alessandro chiedeva alla Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. l'iscrizione sua personale e della società Genius Management S.r.l. nell'apposito Registro dei Procuratori Sportivi.

All'istanza era allegata la prescritta documentazione, fra cui una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Ruggeri, nella quale si diceva che il medesimo aveva "... una indiretta partecipazione, complessivamente inferiore allo 0,5 % nella società sportiva professionistica Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a.", in quanto "erede di IVAN RUGGERI ( a cui è attribuita la quota residua dello 0,04 % di Atalanta) e nella mia qualità di socio (al 35%) della società RUGGERI S.p.A. (a cui è attribuita la quota del 1,06 di Atalanta)".

Detta istanza veniva respinta dal Segretario della Commissione Procuratori Sportivi con provvedimento comunicato per via telematica nella stessa data del 21.12.2017 "...in quanto non conforme con la specifica previsione regolamentare di cui all'art. 3.2 vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo".

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il sig. Ruggeri, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di diniego.

Il ricorso veniva trattato dalla Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 09.02.2018, nella quale il difensore del sig. Ruggeri insisteva per l'accoglimento e rinunciava alla domanda cautelare.

La Commissione con deliberazione pubblicata il 27.02.2018 respingeva il ricorso, confermando il provvedimento di diniego dell'iscrizione del sig. Ruggeri nel citato Registro.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Ruggeri a mezzo dei suoi difensori, esponendo le ragioni che militano a favore di un'interpretazione dell'art. 3.2 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo che non penalizzi i soggetti che siano titolari di "rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate", con particolare riferimento all'esistenza di eventuali partecipazioni societarie.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, non è comparso il rappresentante della Procura Federale, mentre è comparso il difensore del sig. Ruggeri che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### Motivi della decisione.

Il provvedimento della Commissione Procuratore Sportivi ha motivato il rigetto del ricorso del sig. Ruggeri avverso il provvedimento di diniego all'iscrizione del Registro dei Procuratori Sportivi sulla base del dato letterale della norma contenuta nell'art. 3 comma 2 del relativo Regolamento, che, allo scopo di disciplinare la materia delle eventuali incompatibilità dei soggetti richiedenti, ha chiaramente disposto quanto segue:

"Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate".

La Commissione ha, invero, ritenuto che nell'ambito dell'ampia nozione dei "rapporti" previsti dal citato art. 3 comma 2 rientri sicuramente anche la "titolarità in capo all'istante di una partecipazione societaria in una società affiliata alla FIGC", anche "a prescindere dalla entità della stessa", e senza alcuna possibilità di un "apprezzamento caso per caso dell'effettiva sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi in capo al titolare della partecipazione societaria".

Al contrario, la difesa del sig. Ruggeri ha sostenuto che la partecipazione societaria dello stesso al capitale sociale della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in una misura assolutamente irrilevante (in totale dello 0,5 %) non consente al ricorrente alcuna forma di controllo (diretto o indiretto) sulla società orobica, e che una diversa interpretazione della norma contenuta nell'art. 3 comma 2 del citato Regolamento, che tenga conto non solo del dato letterale, ma anche dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e razionalità che discendono dall'ordinamento costituzionale e dal diritto comunitario, dovrebbe comportare una lettura dei "rapporti" più articolata e conforme anche ad

altre norme federali (come l'art. 16 bis delle NOIF), stabilendo che le partecipazioni societarie debbano comunque essere in grado di creare, in concreto, una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale.

Ciò posto, è evidente che la risoluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte non può prescindere dal corretto inquadramento della norma contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che ha espressamente disciplinato alcune situazioni d'incompatibilità escludendo dall'attività di Procuratore Sportivo una serie di soggetti facenti parte della FIGC o che comunque "abbiano rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate".

In questo quadro, non si può prescindere dalla valutazione della precedente normativa, come ha anche giustamente osservato la difesa del ricorrente. Anche l'art. 11 del precedente Regolamento Agenti di Calciatori prendeva, invero, in esame le situazioni d'incompatibilità, stabilendo quanto segue:

- "1. L'esercizio dell'attività di agente è incompatibile:
- a) con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
- b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa."

La "ratio" della disposizione era quella di prevenire eventuali ipotesi di conflitti d'interessi nell'ambito della categoria dei Procuratori Sportivi, prevedendo una serie di incompatibilità, fra le quali anche il possesso di partecipazioni, pur indirette, di una società calcistica o estera. Merita anche di essere messo in evidenza che la norma prevedeva una sorta di clausola di chiusura che era data da "ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa".

Successivamente, nel 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, come detto, non fa più alcun riferimento alle "partecipazioni societarie", né ad "ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su(lla società calcistica)", stabilendo che le situazioni d'incompatibilità derivano dal ruolo ricoperto all'interno della FIGC e comunque dai "rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate".

Come ha giustamente rilevato la Commissione Procuratori Sportivi, la partecipazione societaria del ricorrente in una società affiliata alla FIGC rientra sicuramente nel quadro dei "rapporti" richiamati dall'art. 3, comma 2, del nuovo Regolamento, anche perché il precedente art. 11 aveva previsto una tale situazione d'incompatibilità, ma c'è da stabilire anche se sia davvero ininfluente la valutazione dell'entità di tale "partecipazione societaria", posto che la finalità della norma è quella di prevenire eventuali ipotesi di conflitti d'interessi, e che una "partecipazione societaria" irrilevante pone comunque una serie di interrogativi al riguardo.

In questo senso, la Corte ritiene che la "partecipazione societaria" in questione, anche se avente il contenuto di un "residuo tecnico" e ridotta alla fine ad una misura quasi irrilevante, costituisca comunque una situazione d'incompatibilità che non consente l'iscrizione del ricorrente nel Registro dei procuratori Sportivi.

Ed invero, la valutazione dell'evoluzione normativa al riguardo depone nel senso che la "ratio" della nuova disposizione introdotta nel 2015 sia stata quella di estendere le situazioni d'incompatibilità a tutti i soggetti che abbiano un ruolo all'interno della FIGC o che mantengano comunque "rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate", indipendentemente dal peso e dall'importanza di questi "rapporti".

Le argomentazioni svolte dalla difesa del Ruggeri non tengono, infatti, nel dovuto conto che la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo rappresenta un evidente allargamento delle ipotesi d'incompatibilità che in precedenza erano, invece, circoscritte ai casi specifici indicati nell'art. 11 del Regolamento Agenti di Calciatori. Ed invero, va tenuto conto che a fronte di un quadro di liberalizzazione della figura e del ruolo del Procuratore Sportivo si ritenne che fossero tuttavia esclusi coloro i quali rivestivano un qualsiasi ruolo all'interno della FIGC o "delle società ad essa collegate", e non soltanto coloro i quali si fossero trovati nelle situazioni d'incompatibilità previste dal precedente art. 11.

Ne consegue che fintanto che il sig. Ruggeri resterà titolare di quote sociali nella società sportiva professionistica Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., verserà in una situazione d'incompatibilità che gli impedisce l'iscrizione del Registro dei Procuratori Sportivi.

Alla luce di quanto precede, deve, quindi, concludersi che la decisione della Commissione Procuratori Sportivi merita di essere confermata e che il ricorso del sig. Ruggeri deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ruggeri Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DEL CALCIATORE CASTELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 GIORNATE IN GARE UFFICIALI E DA ESTENDERSI IN AMBITO UEFA E FIFA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7480/105 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 26.3.2018)

Il calciatore "giovane di serie" Davide Castelli ha proposto reclamo a questa Corte Federale avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 52/TFN del 26 marzo c.a., con la quale si è inflitta al sunnominato Castelli la sanzione della squalifica di cinque giornate di gara, da estendersi in ambito Uefa, in relazione alla fattispecie lesiva dell'ordinamento federale di seguito sinteticamente riportata.

Il sig. Gianfranco Andreoletti, nella sua qualità di presidente della società U.C. AlbinoLeffe, con propria nota del 23.7.2017 ha denunciato alla Procura Federale e ad altri organi federali, la condotta del calciatore Castelli il quale "ancora tesserato con la scrivente società", pur ritualmente invitato a presentarsi al raduno della squadra, fissato per il 13 luglio precedente, non aveva risposto alla convocazione, facendo pervenire al sodalizio una lettera raccomandata con la quale esplicitava l'assenza di qualsiasi vincolo di tesseramento e, per tale motivo, respingeva l'invito.

Al contrario, secondo il denunciante, il sig. Castelli doveva ritenersi regolarmente tesserato, come da tabulato FIGC e si offriva, quale motivazione plausibile a tale condotta, la circostanza che lo stesso, già nella precedente stagione sportiva, "era andato ad allenarsi all'estero senza autorizzazione e senza motivazione" e, per tale fatto, era stato deferito, dalla Procura Federale, agli organi di giustizia sportiva.

Avviata la necessaria istruttoria, in sede di audizione il presidente Andreoletti, oltre a confermare quanto già esposto, ha inteso ribadire che il "giovane di serie" (tale dal 30.08.2013), già inserito nella propria compagine di atleti da diversi anni, dopo un tentativo di contrattualizzazione del gennaio/febbraio 2016, si era di fatto trasferito in Spagna dove, secondo notizie apprese sui social, si sarebbe tesserato con la società Villareal.

Secondo la prospettazione offerta, l'Andreoletti, indipendentemente dalla trascorsa vicenda, riteneva che il comportamento del Castelli presentasse "caratteri e fondamenti di altra natura" in ragione del ritenuto vincolo pluriennale esistente col "giovane di serie", palesemente – a suo dire – violato per allenarsi senza autorizzazione presso altra società estera.

L'Ufficio inquirente, con provvedimento del 16.2.2018, concluse le indagini, ha deferito il calciatore dinanzi al Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare in quanto, disertando l'attività addestrativa e agonistica, per tesserarsi con la società spagnola del Villareal "si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale" con l'Albinoleffe. Ha riferito, altresì, che per analogo comportamento, tenuto nella stagione 2016/2017, era stato sottoposto ad altro procedimento, definito con patteggiamento ex art. 23 CGS, dinanzi al TFN, come da Com. Uff. n. 27/TFN (2017-2018).

Per tale motivo, si chiedeva sanzionarsi la mentovata condotta ai sensi dell'art. 1 bis. comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 33, comma 2, delle NOIF.

Il 22.3.2018 si è tenuta la riunione del Tribunale Federale Nazionale, dinanzi al quale il deferito si è costituito eccependo il difetto di *potestas iudicandi* in capo all'organo di giustizia adito, la violazione dei termini e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attrice.

Nel contraddittorio dibattimentale la Procura Federale ha chiesto irrogarsi al deferito la squalifica per quattro giornate e l'ammenda di €. 6.000,00 mentre il difensore ha insistito per l'accoglimento della propria tesi e rigetto della domanda attorea.

All'esito, il Collegio ha inflitto al Castelli la sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate di squalifica in gare ufficiali.

Nella parte motiva quei giudici, dopo aver respinto la dedotta inammissibilità e la ipotizzata, indebita ingerenza da parte della Procura nella vicenda relativa al tesseramento, ha affermato il proprio potere cognitivo in quanto la fattispecie, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non si risolve in un mero inadempimento contrattuale, ma nella violazione di principi disciplinari, fondanti lo stesso ordinamento sportivo. Nel merito ha riconosciuto come l'atteggiamento del sig. Castelli, ritenuto ancora tesserato per la società denunciante, abbia frustrato i principi di lealtà correttezza e probità, propri dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e, nel determinare la sanzione, ha considerato come lo stesso calciatore si sia reso protagonista di analoga vicenda, nella stagione precedente, definendo la propria posizione mediante accesso alla procedura ex art. 23 C.G.S.; la circostanza è stata, pertanto, ritenuta indicativa di un pervicace atteggiamento spregiativo delle regole sportive e meritevole, quindi, di una sanzione più grave di quella richiesta dalla Procura Federale.

Contro questa decisione ha proposto reclamo il sig. Castelli, la cui difesa ha riproposto l'eccezione di difetto di potere in capo alla Procura Federale, evidenziato un'erronea individuazione della norma delle NOIF che sarebbe stata violata: non l'art. 33, come ritenuto, ma l'art. 92. Conseguentemente, ha confermato la propria tesi, con le medesime argomentazioni, circa l'errato riconoscimento della *potest judicandi* del Tribunale Federale e il mancato rispetto dei termini del procedimento.

Nel merito ha sostenuto l'insussistenza di qualsiasi vincolo per l'ordinamento statale e quello sportivo nonché l'eccessiva onerosità della sanzione comminata.

Ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate e, nel merito, per il proscioglimento del proprio assistito.

Nell'adunanza del 12 aprile, presenti le parti che hanno confermato le rispettive tesi e richieste.

#### LA CORTE

chiamata a valutare e decidere in ordine alla sanzione inflitta – con la decisione impugnata – al calciatore "giovane di serie" Davide Castelli osserva quanto segue.

La vicenda che qui occupa trova un proprio precedente disciplinare e storico in ciò che ha costituito oggetto del giudizio di cui al Com. Uff. n. 27/TFN (2017/2018), ossia al fatto che, dal gennaio 2017 il calciatore, vincolato ex art. 33, commi 1 e 2 delle NOIF, aveva interrotto il proprio rapporto con la società UC Albinoleffe, al fine di potersi tesserare con la Società spagnola del Villareal, presso la quale si trasferiva.

Per questo fatto, ossia l'interruzione del rapporto, per volontà unilaterale del Castelli, lo stesso era stato sanzionato con tre giornate di squalifica, come da accordo intercorso tra Procura Federale e interessato ex art. 23 C.G.S..

Il sig. Castelli, tesserato per la società spagnola, nella quale milita in una delle squadre giovanili, ha ritenuto poi, qualche mese dopo, di non rispondere positivamente alla convocazione della società bergamasca per il ritiro pre-campionato affermando, in una nota scritta di riscontro, di non essere più legato al sodalizio da vincoli di tesseramento od altro obbligo giuridicamente rilevante.

Da questo trae origine l'esposto denuncia alla Procura Federale da parte del presidente della società lombarda e il conseguente deferimento dinanzi al Tribunale Federale il quale, in disparte il rigetto delle eccezioni in rito, ha preso atto che il calciatore era stato autorizzato dalla FIFA a tesserarsi provvisoriamente per il Villareal in data 21.9.2017.

Ciò posto ha reputato, pur condividendo principi generali in punto di libertà associative, che oggetto del giudizio fosse "se le modalità attuative di quella ipotizzata e presunta volontà, peraltro mai neppure formalizzata alla società Albinoleffe, e consistite nel non onorare il contratto in essere....evitando però di dichiarare di essere o di voler giocare altrove, siano conformi ai principi di lealtà, probità e correttezza..." e che l'atteggiamento del Castelli, integrasse una "condotta del tutto analoga a quella oggetto del presente procedimento, in relazione alla quale ha scelto di definire la propria posizione ai sensi dell'art. 23 C.G.S...." con conseguente, pervicace intendimento del giocatore di insistere nel medesimo contegno.

Questo è quanto si legge nella decisione e, posto che il Tribunale è incorso in intima contraddizione allorché, da un lato, assume che il giocatore avrebbe omesso, nell'occasione di rendere edotta la società italiana di voler giocare altrove, ma dall'altro si dimostra consapevole di quanto già

deciso proprio in ordine a tale volontà, unita a quella, si legge nel comunicato ufficiale precedente, di trasferirsi immediatamente in Spagna, appare utile ripercorre il procedimento contenzioso cui gli stessi giudici fanno cenno poiché le pronunce cui si è pervenuto nello stesso appaiono impattare in modo risolutivo sul presente giudizio.

E' bene, inoltre, premettere che ai sensi dell'art. 33, 1° comma, delle NOIF, i "giovani di serie" sono tali allorché, dal 14° anno, sottoscrivono una richiesta di tesseramento per una società di Lega professionistica. Essi (comma 2) assumono "un particolare vincolo", atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati...Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore ...ha diritto ad un'indennità ... e la società ha diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto da professionista"

La circostanza che le norme federali individuino solo in questo momento la possibilità di stipulare un contratto da professionista non è locuzione priva di significato, soprattutto allorché essa deve raccordarsi con le norme FIFA, così come emerso nel procedimento davanti a quegli organi istituzionali.

E' di rilievo, in questo senso, come nella decisione del "Single Judge" della Commissione sullo status dei giocatori della FIFA del 21.9.2017, sulla richiesta di provvisorio tesseramento del Castelli si possano cogliere alcuni passaggi motivazionali che possono fornire elementi di decisione utili alla presente controversia.

Ricorda quel giudicante che in data 27 gennaio la Federazione Spagnola presentò, inserendola nel TMS, una domanda di transfer internazionale per il giocatore sulla base di un contratto concluso tra il giocatore e il Villareal il 18 gennaio precedente. Richiesta cui la FIGC si è opposta il 2.2.2017 su impulso della UC Albinoleffe.

Il 23 marzo il "Single Judge" ha accettato la richiesta spagnola.

Il 29 marzo la FIGC ha fatto richiesta di conoscere i motivi della decisione e il successivo 12 giugno la Federcalcio italiana ha fatto appello al CAS ma il 29 marzo precedente, sulla base della decisione che precede, il Villareal ha confermato l'iscrizione nel TMS e la Federazione spagnola ha nuovamente chiesto alla FIGC il consenso al trasferimento del giocatore, richiedendo alla FIFA di poter eccezionalmente autorizzarlo, nelle more del procedimento. Il 1.7.2017 (data stessa della convocazione) il giocatore e il Villareal hanno concluso un nuovo contratto fino al 30.6.2020.

Il 3.8.2017 la FIGC ha nuovamente respinto il Certificato Internazionale di trasferimento e da questo momento, nei mesi di luglio/settembre il contenzioso si è prolungato sino a che, in data 21 settembre, la FIFA, conclusa l'istruttoria, ha nuovamente rimesso la questione alla valutazione del "Single Judge" della Commissione apposita il quale, nella sua motivazione di autorizzazione al tesseramento provvisorio del giocatore, afferma:

- a) la FIGC aveva negato qualsiasi accordo sul trasferimento:
- b) tra la società sportiva italiana non vi era alcun contratto ma solo un "vincolo" di relazione sportiva e un obbligo, da parte della società, di corrispondere solo un "rimborso spese" a fronte dell'attività di formazione:
- c) il club italiano, nel procedimento, ha ammesso di non aver alcun contratto di lavoro col giocatore il quale, tra l'altro, aveva rifiutato di sottoscriverlo. Né l'AlbinoLeffe aveva fornito qualsiasi prova circa il pagamento di somme diverse e superiori al solo "rimborso spese;
- d) era da sottolinearsi che doveva considerarsi, ai sensi dell'art. 2 par. 2 delle Regole, che il giocatore che non riceveva più di un rimborso spese era un "amateur", cosa non contestata dalla FIGC e dal club italiano;
- e) è da sottolinearsi (punto 10) che l'unica ragione giustificatrice del mancato rilascio di un ITC è l'esistenza di un contenzioso circa un contratto tra il club e il giocatore;
- f) non è giustificato, per questo, il rifiuto della FIGC a rilasciare alla Federazione Spagnola l'ITC per il giocatore:
- g) in base alla chiara volontà del giocatore di giocare per Villareal. il giocatore non può essere obbligato a fornire i suoi servizi ad Albinoleffe, in quanto tale obbligo non solo contravviene ai principi delle Regole ma anche alla legge svizzera sul diritto al lavoro, come rilevato da costante giurisprudenza della CAS;
- h) che la decisione del 23 marzo precedente non poteva, in nessun caso, dirsi sospesa solo per effetto della richiesta di conoscere le ragioni della decisione o per l'interposizione dell'appello alla CAS. Nè la FIGC ha mai richiesto la sospensione dell'esecuzione di detta decisione (punti 17 e 18) per cui, fin da quella data, la Federazione Spagnola aveva titolo per richiedere l'ITC per il calciatore.

A tal proposito e a conferma di quanto ribadito dal Giudice Unico, deve ricordarsi che il dispositivo di quella sentenza espressamente disponeva che la domanda della Federazione Spagnola su impulso del Villareal (TMS reference G-0001248) per l'approvazione del tesseramento prima della richiesta dell'ITC "è accettata", ragion per cui, dal 23.3.2017 era chiaro e noto alle parti sia la volontà della Federazione Spagnola di ottenere il transfer per il giocatore, sia che il Giudice non aveva riconosciuto validi motivi ostativi al suo ottenimento e sia che la Federcalcio italiana (e per essa l'AlbinoLeffe) era consapevole dell'immediata efficacia di tale decisione, ribadita solo in conseguenza di una rinnovata richiesta della Federazione iberica.

Sulla base del decisum del Single Judge della FIFA non può condividersi, allora, l'assunto della Procura Federale, secondo la quale il Castelli "disertava l'attività di addestramento ed agonistica e si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale", né che il Castelli si sia sottratto al vincolo evitando scientemente di far partecipe la società della sua intenzione di trasferirsi all'estero, poiché risulta sia che questa volontà era stata ampiamente palesata (vedi Com. Uff. n. 27/TFN del 20.11.2017) sia che sin dal 23.3.2017 era stata pronunciata una decisione che indicava come accolta la domanda di ottenimento dell'ITC in favore del Villareal, in virtù dell'assenza di valide giustificazione della FIGC al suo rilascio. Decisione favorevole non sospesa nella sua immediata efficacia dall'interposizione di un appello alla CAS.

Ora, posto che al sig. Castelli è stato addebitato un consapevole comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità, non si può essere d'accordo nella sua essenza di volontaria lesione dei suddetti principi, poiché, in disparte il giudicato FIFA, l'esistenza di un contenzioso di indubbia complessità e le verosimili assicurazioni ricevute dalla Federazione Spagnola, presso la quale già giocava, depongono, quanto meno, per la carenza del necessario elemento psicologico richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1 bis C.G.S., in capo al calciatore, con conseguente salvezza del Castelli da ogni addebito.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Castelli Davide e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Mauro Sferrazza

#### Pubblicato in Roma il 4 giugno 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini